



Roma, 30/06/2021

Circolare n. 93

3. Misura dell'Assegno temporaneo

L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e riportata in allegato anche alla presente circolare (Allegato n. 1), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

L'assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In dettaglio, nella tabella:

- si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

La norma chiarisce che si dovrà tenere conto dell'indicatore ISEE minorenni determinato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, che sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, si ricorda che in caso di nuclei composti da genitori coniugati l'indicatore minorenni coincide con l'ISEE ordinario. Sono presi in considerazione anche gli indicatori correnti in corso di validità di cui all'articolo 9 del citato D.P.C.M.

Non si terrà conto di domande per le quali la DSU non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l'ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'Assegno temporaneo è richiesto.

Nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'INPS, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

L'eventuale sanatoria nei termini di validità dell'ISEE comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il riconoscimento dell'Assegno temporaneo retroattivamente alla data della domanda.

A titolo esemplificativo, sulla base delle tabelle allegate al decreto-legge n. 79 del 2021, l'importo mensile dell'Assegno temporaneo, tenuto conto del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare sarà corrisposto con i seguenti importi:

- 1) nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l'importo spettante sarà pari a 921,20 euro $[(217,8 \times 4) + 50]$;
- 2) nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l'importo spettante complessivamente è pari a 201 euro $(100,5 \times 2)$;
- 3) nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l'importo spettante è pari a 189,6 $[(44,8 \times 2) + 100]$.